

# ► COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)

## Ufficio Tributi

### Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) - Anno 2016 Versamento I rata

#### Il Funzionario designato per la gestione della tassa sui rifiuti indivisibili (TASI)

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Visto l'art.1, comma 639, della Legge n. 147/2013, che ha istituito la I.U.C., articolata in tre componenti;  
Visto in particolare l'art. 1, comma 669 e succ., della legge richiamata che introduce la TASI quale componente I.U.C.;  
Visto il D.L. n. 16/2014 e s.m.i.;  
Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;  
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i.;  
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.;  
Visto l'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006;  
Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97;

#### informa:

#### ► VERSAMENTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2016

Il versamento della I rata d'imposta per l'anno 2016 deve essere effettuata entro il

**16 giugno 2016**

Il presupposto oggettivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili, mentre sono esclusi i terreni agricoli e l'abitazione principale, purché non inclusa in categoria catastale A/1, A/8 e A/9. Oltre al proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficiario; dell'enfiteuta, è soggetto passivo il locatario finanziario, il concessionario nel caso di concessione su aree demaniali e qualora non vi sia conduzione diretta, anche dall'utilizzatore, ad esclusione delle locazioni di durata inferiore a sei mesi. In presenza di multiproprietà o di centri commerciali integrati il soggetto passivo è l'amministratore.

L'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate:

- la prima rata **entro il 16 giugno**
- la seconda rata **entro il 16 dicembre**.

Quando l'immobile non è condotto direttamente dal possessore la TASI va versata anche dall'utilizzatore.

Con apposita delibera di Consiglio Comunale sono state approvate le seguenti aliquote per l'anno 2016, da applicare per calcolare l'imposta dovuta:

- Abitazione principale e pertinenze di lusso (A/1, A/8 e A/9) ..... 1 per mille,
- Aree fabbricabili ..... 1 per mille,
- Fabbricati in comodato a parenti di 1° grado ..... 1 per mille,
- Fabbricati locati ..... 1 per mille,
- Fabbricati locali con contratti concordati ..... 1 per mille,
- Fabbricati produttivi ..... 1 per mille,
- Fabbricati inagibili ..... 1 per mille,
- Fabbricati storici ..... 1 per mille,
- Fabbricati rurali ad uso strumentale ..... 1 per mille,
- ..... per mille.

Le quote dell'utilizzatore e del titolare di diritto reale di godimento sono così ripartite:

% TASI a carico	
% Utilizzatore	% Proprietario
30	70

► Il CODICE CATASTALE del COMUNE E' \_\_\_\_\_ H894

► I CODICI TRIBUTO da utilizzare per il versamento sono i seguenti:

DESCRIZIONE	CODICI TRIBUTO
TASI - abitazione principale e pertinenze	3958
TASI - fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
TASI - aree fabbricabili	3960
TASI - Altri fabbricati	3961

#### ► ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per abitazione principale, purché inclusa in categoria A/1, A/8 e A/9, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. All'imposta dovuta è decurtata l'eventuale detrazione stabilita dal regolamento comunale. Agli effetti della TASI, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5%.

La base imponibile è determinata rivalutando la rendita catastale del 5%, ed applicando i moltiplicatori previsti all'art. 13, c. 4 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.

► Si rammenta che i **terreni agricoli sono esclusi** dalla TASI.

#### ► MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il pagamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 ed F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n. 46/2014 oppure utilizzando l'apposto bollettino di conto corrente postale centralizzato.

Data \_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile

\_\_\_\_\_ M.L. CHIAVELLI \_\_\_\_\_